



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 15 luglio 2025

***Fringe benefits* auto: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Facciamo seguito alle nostre circolari del 16 gennaio e 8 maggio 2025 con le quali abbiamo trattato le novità in materia di *fringe benefit* auto ad uso promiscuo introdotte dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) e della successiva clausola di salvaguardia emanata con la Legge n. 60 del 24 aprile 2025 per la quantificazione del *fringe benefit* degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali.

A tale riguardo, con la circolare n.10/E del 3 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni operative circa l'applicazione del nuovo regime e ha chiarito, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Alla luce delle indicazioni operative fornite dalla stessa Agenzia con la suddetta circolare, riteniamo utile riepilogare gli aspetti principali relativi alla disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come *fringe benefit*.

DISPOSIZIONE	REGIME APPLICABILE
Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo (normativa fino al 31 dicembre 2024)	<p>A) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati entro il 30 giugno 2020: il <i>fringe</i> è determinato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%.</p> <p>B) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: il <i>fringe</i> è calcolato, fermo restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none">→ 25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;→ 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;→ 50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;→ 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

<p>Modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025</p>	<p>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025: il <i>fringe</i> è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI.</p> <p>La percentuale è ridotta al:</p> <ul style="list-style-type: none"> → 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria; → 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. <p>La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025; 2. i contratti di concessione in uso promiscuo siano stati stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025; 3. siano stati assegnati (<i>i.e.</i> consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. <p>Il momento determinante per l'applicazione delle nuove regole è la firma dell'atto di assegnazione da parte sia del datore di lavoro sia del dipendente, e la successiva consegna effettiva del veicolo al dipendente, entrambe avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.</p> <p>Inoltre, per "<i>veicoli di nuova immatricolazione</i>" si intendono solo quelli registrati a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
<p>Disciplina transitoria introdotta dall'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025</p>	<p>Al fine di garantire una transizione energetica progressiva e proporzionata è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel suddetto regime.</p> <p>L'articolo 6, comma 2-<i>bis</i> del D.L. n. 19/2025 ha inserito il comma 48-<i>bis</i>, che stabilisce il mantenimento della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 in riferimento a due categorie di veicoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024</u>; 2. <u>veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025</u>. <p>Poiché il comma 48-<i>bis</i> fa riferimento esclusivo alla "concessione in uso promiscuo" e non alla stipula del contratto, si ritiene che la data di consegna del veicolo al dipendente sia quella rilevante ai fini dell'applicazione di questa disciplina transitoria.</p> <p><u>Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024</u></p> <p>Per la prima categoria (veicoli consegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024), purché rispettino gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto previsti dalla previgente versione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, continua ad applicarsi il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024. Tale regime si applica fino alla scadenza naturale dei contratti.</p> <p><u>Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre 2025</u></p> <p>La seconda parte del comma 48-<i>bis</i> estende il regime fiscale previgente anche ai veicoli "ordinati dal datore di lavoro" entro il 31 dicembre 2024 e "concessi in uso promiscuo" (ovvero consegnati) dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.</p>



	<p>È fondamentale che, per l'applicazione di questa norma, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025.</p> <p>Esempi di applicazione del regime previgente</p> <p>→ Caso A: Un veicolo ordinato il 10 luglio 2024, con contratto stipulato il 20 dicembre 2024, e consegnato (immatricolato) a febbraio 2025. Il <i>fringe benefit</i> è tassato secondo l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024.</p> <p>→ Caso B: Un veicolo ordinato il 10 luglio 2024, con contratto stipulato il 5 febbraio 2025, e consegnato (immatricolato) a maggio 2025. Si applica il regime previgente.</p> <p>Applicazione della disciplina più favorevole</p> <p>La <i>ratio</i> della norma transitoria (articolo 48-<i>bis</i>) è quella di non penalizzare contribuenti e imprese durante la transizione energetica.</p> <p>Se un veicolo, pur rientrando nelle condizioni della disciplina transitoria (ordinato entro il 31 dicembre 2024, con requisiti soddisfatti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025), fosse idoneo a beneficiare delle percentuali agevolate previste dal comma 48 della Legge di bilancio 2025, si applica la disciplina più favorevole introdotta dal comma 48.</p> <p>Questo perché, avendo la disposizione transitoria l'obiettivo di salvaguardare l'affidamento dei contribuenti, non devono derivarne effetti penalizzanti rispetto all'applicazione della normativa a regime, qualora i requisiti per quest'ultima siano stati comunque soddisfatti nel 2025.</p> <p>Ad esempio, nel caso di un veicolo elettrico ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso in uso dal 1 gennaio 2025, che rientrerebbe nella disciplina transitoria ex art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, si potrà applicare il comma 48 della Legge di bilancio 2025 (ovverosia le nuove regole) in quanto più favorevoli.</p>
<p>Criterio di tassazione del <i>fringe benefit</i> basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale</p>	<p>La quantificazione del <i>benefit</i> derivante dall'uso promiscuo di veicoli aziendali non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate segue il criterio generale previsto dall'articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.</p> <p>Tale criterio stabilisce che il valore in denaro dei beni e servizi percepiti dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro si determina applicando le disposizioni relative al valore normale (articolo 9 del TUIR), ma esclusivamente per la parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorpendo quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.</p> <p>Esempio di applicazione del "valore normale"</p> <p>Il criterio di tassazione del <i>fringe benefit</i> basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale si applica nel caso di veicoli ordinati e con contratto stipulato nel 2024, ma immatricolati nel 2025 e consegnati al dipendente a luglio 2025.</p> <p>In questa situazione, la prima parte della disciplina transitoria (comma 48-<i>bis</i> della Legge di Bilancio 2025) non si applica, dato che immatricolazione e consegna non sono avvenute entro il 31 dicembre 2024. Analogamente, la</p>



	<p>seconda parte della stessa disciplina transitoria è inapplicabile, poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025. Infine, non trova applicazione neanche la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, in quanto i requisiti di sottoscrizione del contratto, immatricolazione e consegna (previsti dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR) non si sono verificati tutti nel 2025.</p>
<p>Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo</p>	<p>Proroga del contratto In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, trattandosi di una semplice estensione della durata senza novazione soggettiva o oggettiva, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che <u>la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della sottoscrizione dell'originario contratto</u>, fino alla scadenza della proroga, a condizione che i requisiti normativi fossero già soddisfatti alla data di stipula iniziale.</p> <p>Riassegnazione del veicolo In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente mediante un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, <u>la disciplina fiscale applicabile deve essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione</u> (inteso come <u>consegna</u> del veicolo al nuovo lavoratore).</p> <p>Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2025, si applica il comma 48 della Legge di Bilancio 2025, a condizione che tutti i requisiti per accedere alla nuova disciplina (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente) si siano verificati a partire dal 1° gennaio 2025. Se la consegna è avvenuta entro il 30 giugno 2025 e il veicolo è stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, si applica la disciplina transitoria; diversamente, si applica la regola generale del "valore normale".</p>

Di seguito, forniamo una tabella riepilogativa:

ORDINE	STIPULA CONTRATTO	IMMATRICOLAZIONE	CONSEGNA	REGOLA APPLICABILE
//	Fino al 30.6.2020	Fino al 30.6.2020	Fino al 30.6.2020	Regola 1
//	Dal 1.7.2020	Fino al 30.6.2020	Dal 1.7.2020	Regola 2
Dal 1.7.2020 al 31.12.2024	Regola 3			
Entro 31.12.2024	Dal 1.7.2020 al 30.6.2025	Dal 1.7.2020 al 30.6.2025	Dal 1.1.2025 al 30.6.2025	Regola 3
Entro 31.12.2024	Dal 1.1.2025 al 30.6.2025	Dal 1.1.2025 al 30.6.2025	Dal 1.1.2025 al 30.6.2025	Regola 3 o 4, in base alla disciplina più favorevole
Entro 31.12.2024	Entro 31.12.2024	Dal 1.7.2020	Dal 1.7.2025	Regola 2
Entro 31.12.2024	Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2025	Dal 1.7.2025	Regola 4
Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2025	Regola 4



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Regola 1	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore fino al 31.12.2019. (Tassazione del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente).
Regola 2	Valore normale ex art. 9 del TUIR (tariffe di noleggio), al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale.
Regola 3	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore dall'1.1.2020 al 31.12.2024. (Tassazione in percentuale variabile - dal 25% al 60% - in base al livello di emissioni di CO ₂ del veicolo, dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente).
Regola 4	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore dall'1.1.2025. (Tassazione in percentuale variabile - dal 10% al 50% - in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente).

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)